



COMUNE DI VITERBO

SETTORE 8 - POLITICHE DELL' AMBIENTE E L'ENERGIA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERDE
PUBBLICO - AGRICOLTURA
RIFIUTI

ORDINANZA SINDACALE

N. 36 del 05-07-2024

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. - DISPOSIZIONI ALLA CITTADINANZA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLE ISOLE DI PROSSIMITA' - AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DEI BACINI D'UTENZA GRAVITANTI NELLE ISOLE DI PROSSIMITA'

LA SINDACA

Visto l'articolo n.198 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei RR.SS.UU. e dei rifiuti assimilati;

Viste le precedenti ordinanze n° 126/2014, con la quale si stabilivano orari e modalità di conferimento dei RR.SS.UU. e dei rifiuti assimilati, fissando le relative sanzioni a carico dei trasgressori, n° 34/2015, con la quale si stabiliva il divieto di conferimento dei RR.SS.UU. nelle isole di prossimità comunali da parte di cittadini residenti in comuni limitrofi e la n. 33/2017, la n. 70/2018 e la n.57/2019 con le quali venivano individuati i bacini di utenza gravitanti nelle singole isole di prossimità;

Rilevato che si verifica ancora frequentemente l'accumulo di rifiuti urbani e assimilati presso le isole di prossimità del comune di Viterbo a causa del conferimento nelle stesse di rifiuti da parte di cittadini serviti dalla raccolta differenziata porta a porta e da cittadini non serviti dal porta a porta residenti, domiciliati, dimoranti o comunque operanti in vie e strade località non limitrofe alle isole di prossimità, causando pregiudizio per l'igiene pubblica ed un eccessivo accumulo di rifiuti;

Dato atto che nell'allegato A dell'Ordinanza n. 70/2018 per le diverse isole di prossimità esistenti nel territorio comunale è data indicazione dei bacini d'utenza autorizzati a conferire i rifiuti nelle singole isole di prossimità e sono state definite le relative sanzioni per i trasgressori.

Richiamate le ordinanze n. 126/2014, n. 34/2015 e n. 33/2017 con le quali si disponeva il divieto del conferimento presso i contenitori situati nelle isole di prossimità dislocate nella zona C del territorio comunale di qualsiasi tipo rifiuto e con qualsiasi modalità, da parte di cittadini residenti nel Comune di Viterbo serviti dal porta a porta ed il divieto di conferimento presso i contenitori situati nelle isole di prossimità dislocate nella zona C del territorio comunale per i cittadini non residenti nelle vie e strade individuate nei bacini d'utenza delle singole isole di prossimità come indicato nell'allegato A dell'ordinanza n. 70/2018;

Richiamata l'ordinanza n.57 del 14/05/2019 con la quale sono stati aggiornati i bacini di utenza delle isole di prossimità;

Visto che:

- con nota del 16/08/2017 l'Anas - Coordinamento territoriale Tirrenica, intimava di allontanare i cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti presso Strada Castiglione a seguito di incendio degli stessi e dei relativi contenitori e che in data 09/08/2018, prot. n. 65407, veniva presentato un esposto relativo

all'ubicazione dei contenitori dei rifiuti lungo la strada consortile, in quanto posizionati in violazione di norme ambientali e di sicurezza, a ridosso del cavalcavia della superstrada già danneggiato da precedenti roghi causati dai rifiuti;

- le attrezzature dell'isola di prossimità n. 25 (ex Strada Castiglione) in seguito ad ODS n.67655/2019 del Comune di Viterbo sono state spostate da Strada Castiglione al parcheggio del cimitero in Strada San Lazzaro, e che gli utenti autorizzati a conferire i rifiuti risultano quelli residenti nelle seguenti vie: Str. Castiglione, Str. dei Garinei, Str. S. Lazzaro, Str. Piazza d'Armi, Str. Casalino, Str. Paraceneri, Str. Moglianelle e Str. Casetta;

Considerato che i contenitori dei R.S.U. presenti al parcheggio del cimitero in Strada San Lazzaro non possono essere ricollocati lungo la strada consortile Castiglione, in prossimità del sottopasso della superstrada Orte -Viterbo, per le motivazioni che ne hanno determinato lo spostamento, occorre pertanto definire gli utenti residenti autorizzati a conferire presso l'isola di prossimità n.25 per evitare conferimenti impropri;

Rilevato che nell'ordinanza n.57 del 14/05/2019 l'isola di prossimità n. 25-Strada Castiglione risultava essere eliminata e i residenti confluivano i rifiuti presso le IP n.10 e n.34 pertanto risulta necessario aggiornare le indicazioni relative alle vie e alle strade nelle quali i residenti sono autorizzati a conferire i rifiuti definite nell'allegato A;

Rilevato che nell'ambito del territorio comunale sono presenti ancora situazioni di abbandono indiscriminato di rifiuti che impongono, in via d'urgenza, l'adozione di norme a salvaguardia e per la conservazione del patrimonio pubblico e privato e di regole che assicurino una corretta fruizione ed il rispetto del decoro cittadino;

Considerato che nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nella materia di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso all'aggiornamento di una pluralità di atti regolamentari che incidono sulla vivibilità, sul decoro igienico ed estetico, sulla salute e sulla sicurezza civica, occorre intervenire con lo strumento dell'ordinanza sindacale, come previsto dall'art. 50 del D. lgs 267/2000, a tutela dell'igiene, del degrado e del decoro cittadino;

Ritenuto di dover aggiornare l'allegato A "*Indicazione dei bacini d'utenza autorizzati a conferire i rifiuti nelle singole isole di prossimità*" della sopra richiamata ordinanza per la modifica del posizionamento di alcune isole di prossimità e per nuove indicazioni relative alle vie e alle strade nelle quali i residenti sono autorizzati a conferire i RR.SS.UU. e assimilati;

Visto l' art. 50 e 54 del D. lgs 267/2000 e gli artt. 191, 192 e 255 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

ORDINA

per le ragioni di cui in premessa:

- di aggiornare l'Ordinanza n. 57/2019 con il revisionato allegato A "*Indicazione dei bacini d'utenza autorizzati a conferire i rifiuti nelle singole isole di prossimità*" aggiornato con le recenti collocazioni delle isole di prossimità come sopra riportate e le nuove indicazioni dei bacini di utenza ad esse afferenti,

richiamando le seguenti prescrizioni:

- I cittadini residenti, domiciliati, dimoranti o comunque operanti nelle zone C, non servite dal porta a porta, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti in modo differenziato tramite isola di prossimità, dislocate dall'amministrazione comunale nella medesima zona, individuate attraverso i bacini di utenza indicati nell'allegato A;
- I rifiuti dovranno essere opportunamente separati, ridotti di volume e conferiti all'interno dei contenitori, con divieto di abbandono degli stessi sul suolo in adiacenza degli stessi;

- E' vietato il conferimento presso i contenitori situati nelle isole di prossimità dislocate nella zona C del territorio comunale di qualsiasi tipo rifiuto e con qualsiasi modalità, da parte di cittadini residenti, domiciliati, dimoranti o comunque operanti nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta nel Comune di Viterbo;
- E' vietato il conferimento presso i contenitori situati nelle isole di prossimità dislocate nella zona C del territorio comunale di qualsiasi tipo rifiuto e con qualsiasi modalità, da parte di cittadini non residenti, non domiciliati, non dimoranti o comunque non operanti nelle vie e strade individuate come bacino d'utenza delle singole isole di prossimità come indicato nell'allegato A alla presente ordinanza;
- L'inosservanza dei divieti imposti con la presente ordinanza comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni:
 - ☐ Utenze domestiche € 150,00
 - ☐ Utenze non domestiche € 300,00

Rimangono invariate le altre disposizioni delle Ordinanze n° 126/2014, n° 34/2015, n° 33/2017, n° 70/2018 e 57/2019, fino alla predisposizione di nuovi atti progettuali e regolamentari che modifichino le modalità di raccolta dei R.S.U.;

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e sul sito Comune di Viterbo Amministrazione trasparente – Informazioni Ambientali.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, a tutte le forze di Polizia, nonché al personale preposto alla vigilanza ambientale, di vigilare sul rispetto dei dispositivi della presente ordinanza;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi) ;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione:

- Alla Società Viterbo Ambiente Scarl, Via del Lavoro n. 8, 01100 Viterbo – viterboambiente@legalmail.it;
- Alla Polizia Locale di Viterbo;
- Al Dirigente del Settore VIII - Ambiente
- Al Dirigente del Settore VI - LL.PP.
- All'Albo Pretorio Comunale;

e di trasmettere il presente atto, per conoscenza:

- Alla Provincia di Viterbo provinciavt@legalmail.it
- All'Arpa Lazio sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it
- Alla Prefettura di Viterbo protocollo.prefvt@pec.interno.it
- Alla Questura di Viterbo dipps195.00f0@pe-cps.poliziadistato.it
- Al Comando dei Carabinieri di Viterbo
- Al Comando della Guardia di Finanza di Viterbo
- Alla Polizia Locale

Viterbo, 05-07-2024

L'ESTENSORE
ING. SIMONE MONCELSI

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 87984/2024 del 11-07-2024
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento